

**FOGLIO INFORMATIVO  
GARANZIA ARTIGIANATO LIGURIA  
GARANZIA CASSA COMMERCIO LIGURIA**

**INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO**

**Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa** (di seguito ACT)

Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6

Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**

E-mail: [act@artigiancreditoscano.it](mailto:act@artigiancreditoscano.it)

sito internet: [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

**Compilare nel caso di offerta fuori sede**

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: \_\_\_\_\_  
qualifica (*da barrare*):

- agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia \_\_\_\_\_

- dipendente di ACT \_\_\_\_\_
- confidi socio di ACT \_\_\_\_\_
- altro \_\_\_\_\_

**CHE COS'È LA GARANZIA ARTIGIANATO E COMMERCIO LIGURIA**

Questo Foglio Informativo pubblicizza esclusivamente le caratteristiche e le condizioni economiche che sono di competenza di ACT, essendo le agevolazioni, per definizione, demandate alle determinazioni dell'Ente Agevolante.

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

La garanzia ACT è funzionale alla concessione del finanziamento al Cliente da parte di Banche o altri Intermediari Finanziari convenzionati. L'elenco delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati è disponibile sul sito [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it) oppure in forma cartacea presso le Filiali su richiesta del Cliente.

La Garanzia è una garanzia a prima richiesta **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra ACT e la Banca.

"Garanzia Artigianato Liguria" e "Garanzia Cassa Commercio Liguria" sono due misure di agevolazione introdotte dalla Regione Liguria in attuazione del Programma Regionale 2021/2027 – O.S. 1.3 e 2.1 – Strumenti di sostegno all'accesso al credito a favore del comparto dell'artigianato e del comparto delle imprese commerciali e dei servizi di ristorazione e di alloggio. I due strumenti, che intendono favorire l'accesso al credito delle imprese dei due comparti, operano attraverso la riassicurazione nella misura dell'80% del finanziamento garantito dal confidi e per un massimo di 250.000 euro, prevedendo altresì il riconoscimento di un contributo a riduzione delle commissioni di garanzia applicate dallo stesso confidi.

ACT, in virtù dell'accreditamento ottenuto, opera come soggetto autorizzato a presentare all'Ente Agevolante le richieste di agevolazione per conto dei propri Clienti beneficiari della misura. Il Cliente che richiede il rilascio della garanzia conferisce delega ad ACT per presentare la domanda per l'ottenimento delle agevolazioni, alle quali potrà accedere ai sensi del Regolamento Operativo del Bando, di disciplina dello strumento di sostegno sopra indicato rinvenibile per ciascuno comparto rispettivamente sul sito [www.garanziaartigianatoliguria.it](http://www.garanziaartigianatoliguria.it) e [www.cassacommercioliguria.it](http://www.cassacommercioliguria.it).

Il Cliente dovrà altresì fornire ad ACT tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa per l'ottenimento del contributo.

La Garanzia:

- ✓ ha carattere “autonomo” rispetto al finanziamento concesso dalla Banca;
- ✓ non vincola o impegna la Banca alla concessione del finanziamento;
- ✓ è concessa su finanziamento con forma tecnica di MUTUO CHIROGRAFARIO, per le seguenti finalità:
  - A) “Sviluppo e rafforzamento”, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico (O.S.) 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi”;
  - B) “Energia”, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico (O.S.) 2.1 “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”.

Durata: Minimo 6 mesi – Massimo 120 mesi.

Garanzia ACT: massimo dell’80% dell’importo della linea di credito concessa dalla Banca.

Finanziamento: Minimo 10.000 euro - Max 500.000 euro.

Il rilascio della Garanzia è condizionato all’acquisizione della riassicurazione del Fondo di Riassicurazione “Garanzia Artigianato Liguria” o “Garanzia Cassa Commercio Liguria”.

La Garanzia è a prima richiesta e, quindi, con il suo rilascio ACT si impegna a pagare una parte del debito del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca, prima che quest’ultima esca direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest’ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

#### **SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA**

I soggetti ammissibili alla garanzia ACT, riassicurata a valere sullo strumento “Garanzia Artigianato Liguria” o “Garanzia Cassa Commercio Liguria”, sono rispettivamente le imprese PMI artigiane e le imprese PMI commerciali e di servizi di ristorazione e di alloggio, con sede operativa in Liguria e che esercitano un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell’allegato 1 del Regolamento Operativo del rispettivo Bando.

Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT o soci di un Confidi socio di ACT**.

Sul sito di ACT è disponibile il “*Documento informativo rapporto sociale*” in merito all’ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

#### **RIASSICURAZIONE DEL FONDO GARANZIA ARTIGIANATO LIGURIA E GARANZIA CASSA COMMERCIO LIGURIA**

La garanzia **deve** essere assistita dalla riassicurazione dei Fondi costituiti ai sensi della misura “Garanzia Artigianato Liguria” o della misura “Garanzia Cassa Commercio Liguria”.

La misura della riassicurazione è pari all’80% dell’importo garantito da ACT ed è rilasciata per l’importo massimo di euro 250.000,00.

In questo caso, il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l’accesso alla riassicurazione e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

Per poter accedere ai suddetti contributi debbono essere rispettati i requisiti previsti dal Regolamento.

#### **RISCHI**

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti della Banca o dell’Intermediario Finanziario convenzionato in ordine alla validità e all’efficacia del finanziamento garantito.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre, se previsti, i “diritti di istruttoria e le spese di segreteria una tantum” conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

Essendo la garanzia assistita da fondi pubblici di agevolazione, il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell’aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell’“equivalente sovvenzione” (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell’aiuto, all’Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**
**1. PRIME COMPETENZE**

<b>Spese di segreteria</b>	<b>€ 75,00 fisse</b>
<b>Diritti di istruttoria</b>	<b>1,00% dell'importo della linea di credito garantita <b>Importo minimo: € 200,00 e massimo 10.000,00</b></b>
<b>Contributo di mutualità <sup>(1)</sup></b>	<b>0,20% dell'importo della linea di credito garantita</b>

Le “**Prime competenze**” sono “**una tantum**”<sup>2</sup> e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

**2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA**

Le **seconde competenze** non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei finanziamenti garantiti e sono distinte sulla base della tipologia di finanziamento garantito.

Le Commissioni sono calcolate applicando all'importo del finanziamento garantito l'aliquota determinata sulla base della classe di merito assegnata da ACT e sulla base della durata del finanziamento.

Per garanzie rilasciate su operazioni con durata oltre i 18 mesi:

	<b>Garanzia ACT assistita da riassicurazione del Fondo</b>	<b>Garanzia ACT NON assistita da riassicurazione del Fondo</b>
<b>Aliquota % espressa su base annua</b>	Massima: 5,40%	Massima: 10,875%

Le commissioni sono addebitate una tantum entro l'erogazione del finanziamento garantito.

**COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA**

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito. La commissione è calcolata applicando all'importo del debito residuo del finanziamento la seguente aliquota moltiplicata per il numero di anni della proroga della garanzia ACT (la frazione di anno è considerata anno intero).

	<b>ALIQUOTA ANNUA</b>	<b>PERIODICITÀ DI PAGAMENTO</b>
<b>Commissione per proroga della garanzia e/o rinegoziazione del finanziamento garantito</b>	<b>3%</b>	una tantum <sup>3</sup>

**- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO**

	<b>VALORE MASSIMO</b>	<b>PERIODICITÀ DI PAGAMENTO</b>
<b>Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito</b>	€ 200,00	una tantum <sup>3</sup>
<b>Spese per incasso competenze</b>	0	al momento dell'addebito
<b>Spese per insoluto</b>	0	al momento dell'insoluto

**- SPESE ACCESSORIE**

	<b>VALORE MASSIMO</b>	<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>
--	-----------------------	------------------------------

<sup>1</sup> Il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di AC.

<sup>2</sup> Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

<sup>3</sup> Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta.

<p>Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invio cartaceo (posta ordinaria)</li> <li>- Invio elettronico</li> </ul> <p>Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.</p>	<p>€ 1,50 GRATUITO</p>	<p>Contestualmente all'invio della comunicazione</p>
<p>Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)</p>	<p>GRATUITE</p>	
<p>Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invio cartaceo (posta ordinaria)</li> <li>- Invio elettronico</li> </ul>	<p>€/h 16,76<sup>(4)</sup> +  € 1,50 GRATUITO</p>	<p>Contestualmente alla presentazione della richiesta</p>

## RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditoscano.it). ACT deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**<sup>5</sup>. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati (Arbitro Bancario Finanziario – ABF o Collegio Arbitrale) – ai sensi del Decreto Legislativo 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## LEGENDA

**Accollo:** contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

**Cliente:** il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

**Riassicurazione:** la garanzia concessa dai Fondi di Garanzia, istituiti della misura "Garanzia Artigianato Liguria" e "Garanzia Cassa Commercio Liguria" di cui al Programma Regionale 2021/2027 – O.S. 1.3 e 2.1, a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

**Garanzia collettiva fidi:** garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

**Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**PMI (micro, piccola e media impresa)** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che

<sup>4</sup> Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.

<sup>5</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Rinegoziazione:** Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

**Una tantum:** una volta soltanto.